

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati)

del 22 marzo 2010

Constatando:

- che già all'inizio di questa legislatura il Gran Consiglio non ha voluto autorizzare il voto per corrispondenza generalizzato per le elezioni cantonali e comunali, esprimendosi negativamente il 5.6.2007 (39 contrari, 38 favorevoli, 1 astenuto) sull'iniziativa parlamentare del 29.5.2006 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini;
- il parere negativo del Consiglio di Stato (messaggio n. 6300 del 17.11.2009), nonché della maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici (rapporto n. 6300R1 del 4.2.2010) su un'analogia iniziativa parlamentare del 25.6.2009 presentata nella forma elaborata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari; parere confermato anche dal Gran Consiglio il 23.2.2010 (42 contrari, 38 favorevoli, 3 astenuti);
- che le motivazioni che hanno indotto il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato a opporsi al voto per corrispondenza generalizzato vertono soprattutto (se non addirittura soltanto) su considerazioni che riguardano dinamiche e prassi inerenti alle elezioni cantonali e comunali,

si propone la seguente modifica della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici (LEDP):

Trasformare l'attuale art. 32 LEDP nel cpv. 1 del medesimo articolo.

Aggiungere un nuovo cpv. al medesimo articolo, che avrà il seguente tenore:

Art. 32

¹ [attuale art. 32 invariato]

² **Nell'elezione del Consiglio degli Stati l'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza senza condizioni.**

Modificare l'attuale art. 32a LEDP nel modo seguente:

Art. 32a

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza nelle votazioni **e nell'elezione del Consiglio degli Stati** non appena ha ricevuto il materiale di voto.

Motivazione

1. Al momento attuale il voto per corrispondenza è generalizzato - anche se non automatico (vedi sotto) - per l'elezione del Consiglio nazionale (CN), ma non lo è per quella del Consiglio degli Stati (CStati), alla pari delle elezioni cantonali e comunali. Nell'opuscolo "Istruzioni di voto" per le elezioni federali l'elettore riceve quindi *indicazioni distinte* per le modalità di voto, ossia: a) per votare per corrispondenza per il CN basta inviare una richiesta non motivata alla cancelleria comunale (il Ticino è l'unico Cantone che prevede questa prassi), b) il voto per corrispondenza per il CStati è invece concesso solo a precise condizioni (malattia, servizio militare, ecc.).

2. L'elettore vota *lo stesso giorno* per eleggere i rappresentanti del Cantone al CStati (elezione cantonale) e al CN (elezione federale). In caso che nessun candidato al CStati raggiunga la maggioranza assoluta, si organizza il secondo turno d'elezione. Anche se, *de iure*, si tratta di elezioni diverse (la prima è cantonale, la seconda è federale), entrambe riguardano *de facto* il parlamento federale e vengono quindi presentate come "elezioni federali" dai media e dai partiti e così percepite anche dall'elettorato. *Non è quindi logico* avere regole procedurali diverse per questi due tipi di elezione.
3. In effetti, la legge *prevede già un'importante eccezione* per l'elezione del CStati. Pur trattandosi (tecnicamente) di un'elezione "cantonale", solo in questo caso l'elettore riceve a casa le schede *ufficiali* (e quindi non facsimili). Ciò non è invece il caso in tutte le altre elezioni cantonali, visto che l'art. 26 cpv. 2 LEDP non menziona l'elezione al CStati e afferma: «*Nell'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali, dei Municipi, del Sindaco, dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo l'invio delle schede al domicilio degli elettori*».

Nenad Stojanovic
Belloni - Bignasca B. -
Ghisolfi - Gysin